



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 07.02.2014)

N. 20 del 27.02.2014

(adottata ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000)

**OGGETTO: Riclassificazione urbanistica Mautone Saverio e Greco Mariannina Caterina.
DETERMINAZIONI. ESEGUIBILE**

L'anno 2014 il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 11,00 nella sede del Comune di Marigliano, il Commissario Straordinario dott. Giuseppe Mario Scalia, con l'assistenza del Segretario Generale avv. Stefania Urciuoli, previa istruttoria predisposta dall'ufficio competente;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella presente;

DELIBERA

- Approvare il provvedimento in oggetto, nel testo che si allega alla presente;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.TO Dott. Giuseppe Mario Scalia

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO avv. Stefania Urciuoli

Per copia conforme all'originale

Marigliano 27.02.2014

IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dal 27.02.2014 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N. REG. PUBBLICAZ.)

Marigliano 27.02.2014

f.to Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

f.to Giuseppa Capone



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)



Settore IV

Responsabile ing. Andrea Ciccarelli

**OGGETTO: Riclassificazione urbanistica Mautone Saverio e Greco Mariannina Caterina.
DETERMINAZIONI.**

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

Il responsabile del settore IV
ing. Andrea Ciccarelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'allegata proposta del responsabile del Settore IV ing. Andrea Ciccarelli, finalizzata al diniego motivato, ai Sigg.ri Mautone Saverio e Greco Mariannina Caterina, della classificazione delle aree identificate catastalmente al foglio 28 particelle 51 – 718 – 719 come “*edificabili per intervento diretto*”;

Ritenuta tale proposta meritevole di accoglimento;

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di accogliere la proposta del responsabile del settore IV ing. Andrea Ciccarelli, finalizzata al diniego motivato, ai sigg.ri Mautone Saverio e Greco Mariannina Caterina, della classificazione delle aree identificate catastalmente al foglio 28 p.lle 51 – 718 - 719 come “*edificabili per intervento diretto*”;
- 2) di demandare allo stesso l'adozione degli adempimenti consequenziali, ivi compreso il provvedimento finale di diniego.
- 3) di dare atto che sono in corso le direttive per l'adozione dei provvedimenti di pianificazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Mario Scalia

Premesso:

- che con istanza in data 21.3.2013, prot. n. 8158, i sigg.ri Saverio Mautone e Mariannina Caterina Greco, chiedevano al Comune di classificare le aree indicate in domanda come «*edificabili per intervento diretto, sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto*»;

- che le aree alle quali si riferiva l'istanza sono così catastalmente riportate:

a) foglio n. 27, p.lle 1269, 1270, 1271, 1253, 922, 920, 925;

b) foglio n. 28, p.lle 51, 718, 719;

- che con provvedimento dirigenziale in data 21.1.2014, prot. n. 496, la Provincia di Napoli nominava per l'esame dell'istanza l'arch. Alberto D'Urso, funzionario dell'ente;

- che con nota in data 6.2.2014, prot. n. 2794, notificata il successivo giorno 7, questo ente comunicava ai sigg.ri Mautone e Greco il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-*bis* della L. 241/90 della domanda presentata in data 21.3.2013, prot. n. 8158, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni e segnalando che la comunicazione interrompeva i termini per la conclusione del procedimento;

- che, ciononostante, in data 12.2.2014 si insediava il commissario *ad acta* arch. Alberto D'Urso il quale, nel verbale di insediamento, faceva riferimento alla classificazione dei soli terreni identificati in catasto al foglio 27, p.lle 1269, 1270, 1271, 1253, 922, 920, 925 e, altresì, precisando che «*si procederà alla riclassificazione del solo lotto sopra identificato*»;

- che, pertanto, il commissario *ad acta* non si insediava per la classificazione dei terreni identificati in catasto al foglio 28, p.lle 51, 718, 719;

- che con nota in pari data 12.2.2014, pervenuta al protocollo del Comune in data 13.2.2014, al n. 3247, i richiedenti Mautone e Greco partecipavano al procedimento presentando le proprie osservazioni, con le quali si limitavano a contestare la competenza di questo Comune a concludere il procedimento stante la intervenuta nomina commissariale;

- che con nota in data 13/02/2014 questo ente ha trasmesso la risposta dei sigg.ri Mautone e Greco ed il commissario *ad acta* ha risposto con nota in data il 24.02.2014 pervenuta all'ente il successivo 26.02.2014, prot. n.4276;

Tenuto conto:

- che alla luce di quanto chiarito dal commissario *ad acta* in data 24.02.2014, questo ente non può definire il procedimento per la parte in cui la domanda dei sigg.ri Mautone e Greco è riferita ai terreni identificati al catasto al foglio 27, p.lle 1269, 1270, 1271, 1253, 922, 920, 925, poiché per essi provvederà il commissario *ad acta*;

- che, viceversa, non è ancora intervenuto l'insediamento del commissario per la classificazione dei terreni di cui al foglio 28, p.lle 51, 718, 719, per i quali, perciò, è necessario concludere il procedimento visto che l'Amministrazione ha sempre il potere-dovere di rispondere alle istanze che le pervengono, anche se il termine assegnatole è scaduto, fino all'insediamento del commissario *ad acta*;

- che, pertanto, le osservazioni presentate dai sigg.ri Mautone e Greco in data 12-13.2.2014 sono accoglibili solo in parte;

Considerato:

- che le aree di proprietà dei sigg.ri Mautone e Greco catastalmente identificate al foglio 28, p.lle 51, 718, 719, ricadevano, nel P.R.G. approvato con decreto del Presidente della Provincia di Napoli in data 14.5.1990, n. 71, in zona C1-stralciata (come tale, soggetta alla disciplina di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b) L. Reg. 17/1982) ed in parte come fascia di rispetto cimiteriale ed in parte come fascia di rispetto stradale ;

- che dette aree non hanno perciò mai avuto, nemmeno in sede di adozione del piano, classificazione che consentisse l'intervento edilizio diretto, oggi richiesto;

- che difatti anche il P.U.C. adottato dal Comune con delibera di G.M. in data 8.3.2012, n. 19, integrato con delibera di G.M. in data 31.7.2012, n. 79 – poi ritenuto non coerente dalla Provincia di Napoli con delibera di G.P. in data 21.12.2012, n. 858 – non prevedeva che le predette aree ricadessero in zona dove fosse consentito l'intervento edilizio diretto;

- che dette aree ricadono in zona non sufficientemente urbanizzata perché mancano le infrastrutture a rete e le strade di lottizzazione interne;

- che i richiedenti non hanno chiesto la classificazione *sic et simpliciter* delle aree ma che le stesse fossero da classificare come *"edificabili per intervento diretto"*;

Considerato:

- che l'istanza non può essere accolta perché i terreni di proprietà dei richiedenti catastalmente identificati al foglio 28, p.lle 51, 718, 719, ricadono in aree non sufficientemente urbanizzate e perciò in esse non è consentito (e difatti non è mai stato previsto) l'intervento diretto anzi nelle fasce di rispetto tale edificazione non è neppure consentita ;

- che l'istanza non può essere accolta anche perché le predette aree sono prive di disciplina urbanistica non perché interessate da un precedente vincolo preordinato all'esproprio oramai decaduto, ma perché stralciate in sede di pianificazione nel 1990 e quindi prive *ab origine* di disciplina, ragione per cui la classificazione dell'area va necessariamente effettuata in un'ottica d'insieme che interessi l'intero territorio comunale e, quindi, in sede di pianificazione organica e non esaminando singolarmente, ed in modo parziale, i singoli lotti;

- che difatti l'istanza è di contenuto identica a quella presentata, in epoca pressoché contestuale, da oltre 50 richiedenti;

- che la definizione di tutte le domande di classificazione nel senso richiesto dagli istanti sarebbe in contrasto con la delibera della Provincia di Napoli n. 858/2012 e stravolgerebbe le finalità di corretta pianificazione d'insieme del territorio;

- che sul P.U.C. adottato nel 2012 la Provincia di Napoli, con la citata delibera n. 858/2012, ha espresso parere di non coerenza, ragion per cui occorre proseguire il procedimento secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio in data 4.8.2011, n. 5;

- che, inoltre, il Comune ha l'obbligo di dare una disciplina urbanistica alle aree che ne sono prive, ma non di dare ad esse necessariamente quella richiesta dai privati, poiché in sede di pianificazione urbanistica resta fermo il principio della discrezionalità delle scelte pianificatorie dell'ente. L'istanza dei richiedenti, invece, chiede una specifica classificazione, come tale inammissibile o comunque non accoglibile;

- che, tuttavia, ancorché non sia stato espressamente richiesto dagli istanti, questo ente è tenuto comunque ad attribuire alle aree comunali prive di classificazione, e quindi anche a quelle dei richiedenti, una disciplina urbanistica proseguendo il procedimento di approvazione del P.U.C. ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio in data 4.8.2011, n. 5.

Tutto ciò premesso

propone

al Commissario Straordinario di negare la classificazione delle aree identificate catastalmente al foglio 28, p.lle 51, 718, 719 come *"edificabili per intervento diretto"*. La pianificazione urbanistica delle predette aree avviene invece in prosieguo al procedimento di approvazione del P.U.C. ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio in data 4.8.2011, n. 5.

Marigliano, 26.2.2014.

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Andrea Ciccarelli